

MAGGIO 2007
RTRABACE

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI

EVOLUZIONE NORMATIVA	1
TABELLA ALIQUOTE (A)	3
TABELLA ALIQUOTE (B)	5
TABELLA ALIQUOTE (C)	7
TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE	8
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	9

EVOLUZIONE NORMATIVA

L' art. 69 della legge 21 novembre 2000 n. 342 aveva apportato modificazioni al Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 (T.U. Imposte di successioni e donazioni) tra cui quelle relative alle aliquote applicabili ai trasferimenti per successioni e donazioni,(1) imposizione in vigore fino al 24 ottobre 2001, giorno precedente la data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che aveva soppresso l' imposta sulle successioni e donazioni.

I commi 3 e 4 del medesimo art. 69 della predetta legge n. 342/2000 estendevano ai trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e alla costituzione e al trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, le agevolazioni "prima casa", mediante applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, in presenza dei requisiti di cui alla Nota II-bis art. 1 Tariffa Parte Prima T.U.R.

L'imposta sulle successioni e donazioni, come sopra detto, era stata soppressa dalla **legge n. 383/2001, art. 13**, con effetto dal 25 ottobre 2001.

Il secondo comma del citato art. 13 stabiliva che per i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, erano soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario fosse stata superiore all'importo di 350 milioni di lire. In tale ipotesi si applicavano, sulla parte del valore della quota superiore all'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

Il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, ferma restando la soppressione di cui alla citata legge n. 383/2001, introduce un nuovo meccanismo di tassazione, mediante attrazione di donazioni e successioni nell' ambito di operatività dell' imposta di registro, con aliquote differenziate in ordine alle tipologie di beni trasferiti e alle relazioni di parentela/affinità/estraneità tra disponenti e beneficiari, e contestuale innalzamento dell' imposta ipotecaria dal due al tre per cento. (2)

La legge 24 novembre 2006 n. 286 di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Le nuove disposizioni si applicano, relativamente alle successioni, con effetto retroattivo dal 3 ottobre 2006 e, per quanto riguarda donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito e vincoli di destinazione, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 29 novembre 2006. (3)

Pertanto, mentre viene a cadere con efficacia retroattiva il meccanismo di tassazione delle successioni di cui alla originaria versione del dl 262, vengono fatti salvi gli effetti delle donazioni stipulate nel periodo dal 3 ottobre al 28 novembre 2006, secondo le modalità impositive e le aliquote vigenti in quel periodo.

I commi 77, 78 e 79 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) modificano ulteriormente la disciplina introdotta dal DL. n. 262/2006. **(4)**

Sia per le successioni che per le donazioni viene introdotta una franchigia a favore di fratelli e sorelle di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario.
L' aliquota di imposta resta fissata al **6%**.

Vengono conseguentemente modificati i commi 48 e 49 dell' art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006 n. 286.

Viene inoltre introdotto un comma n. 49-bis, relativo ai portatori di handicap riconosciuto grave, ai quali viene accordata una franchigia di Euro 1.500.000.

Viene ri-modificato l'art. 31 comma 1 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 per stabilire in 12 MESI **(5)** il termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

Viene introdotto un comma 4-ter all'art. 3 DPR 346/1990, relativo ai trasferimenti anche tramite patti di famiglia di cui all'art. 768-bis e segg. C.C.

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO:

ALLE SUCCESSIONI APERTESI A DECORRERE DAL 3 OTTOBRE 2006

ALLE DONAZIONI FATTE DAL 1° GENNAIO 2007

Nota (1)

TABELLA ALIQUOTE (A)

IN BASE ALL' ART. 69 n. 15 DELLA L. 21.11.2000 n. 342 LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE SUCCESSIONI PER LE QUALI IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DICHIARAZIONI SCADE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2000 ED ALLE DONAZIONI FATTE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2001

IN VIGORE FINO AL 24 OTTOBRE 2001

SUCCESSIONI

A) CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA: 4%

**B) ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO;
AFFINI IN LINEA RETTA, AFFINI IN
LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO: 6%**

C) ALTRI SOGGETTI: 8%

* L' imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato superiore a 350 milioni di lire.

* Per discendenti in linea retta minori di età e per persone con handicap riconosciuto grave a sensi della legge 21 maggio 1998 n. 162, l' imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l' ammontare di un miliardo di lire.

DONAZIONI

A) CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA: 3%

**B) ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO;
AFFINI IN LINEA RETTA, AFFINI IN
LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO: 5%**

C) ALTRI SOGGETTI: 7%

* L' imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato superiore a 350 milioni di lire.

* Per discendenti in linea retta minori di età e per persone con handicap riconosciuto grave a sensi della legge 21 maggio 1998 n. 162, l' imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l' ammontare di un miliardo di lire.

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

* Per i beni immobili o diritti reali immobiliari trasferiti per successione a causa di morte o donazione, devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale previste rispettivamente dal capo I e II del relativo Testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347. **(Circolare 91/E/2001)**

* Sussistendo i requisiti di cui alla Nota II-bis art. 1 Tariffa Parte Prima T.U.R. in capo al beneficiario della successione o della donazione ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, si applicano le **imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.**

Nota (2)

TABELLA ALIQUOTE (B)

IN BASE AL D.L. 3 OTTOBRE 2006 N. 262 E ALLA LEGGE DI CONVERSIONE 24 NOVEMBRE 2006 N. 286

IN VIGORE DAL 3 OTTOBRE 2006 AL 28 NOVEMBRE 2006

DONAZIONI E ALTRI ATTI A TITOLO GRATUITO

1) A FAVORE DEL CONIUGE E DI PARENTI IN LINEA RETTA

A) BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Registro: **esente**

Tassazione ordinaria

Ipotecaria: **3%**

Catastale: **1%**

"Prima Casa"

* fino a concorrenza del valore di euro 180.000,00 (per ciascun beneficiario)

Ipotecaria: **fissa**

Catastale: **fissa**

* per il valore eccedente euro 180.000,00

Ipotecaria: **3%**

Catastale: **1%**

**B) AZIENDE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, QUOTE SOCIALI, ALTRI TITOLI E DENARO
CONTANTE**

Registro: **4%**

[Quota esente Euro 100.000,00 - Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore eccedente detta quota, negli atti devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi nonché relativi valori alla data degli stessi.]

**2) A FAVORE DI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI IN LINEA RETTA NONCHE'
AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO**

A) BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Registro: **2%**

Ipotecaria: **3%**

Catastale: **1%**

**B) AZIENDE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, QUOTE SOCIALI, ALTRI TITOLI E DENARO
CONTANTE**

Registro: **6%**

3) A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

A) BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Registro: **4%**

Ipotecaria: **3%**

Catastale: **1%**

**B) AZIENDE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, QUOTE SOCIALI, ALTRI TITOLI E DENARO
CONTANTE**

Registro: **8%**

Nota (3)

TABELLA ALIQUOTE (C)

IN BASE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006 N. 286 DI CONVERSIONE DEL DECRETO
LEGGI 3 OTTOBRE 2006 N. 262

- ° -

TRASFERIMENTI DI BENI E DIRITTI PER CAUSA DI MORTE
[Disposizioni in vigore dal **3 ottobre 2006**]

DONAZIONI E ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI BENI E DIRITTI E
COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE DI BENI
[Disposizioni in vigore dal **29 novembre 2006**]

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

A) CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA: **4%**
[Per valore complessivo netto per ciascun beneficiario
inferiore o pari a Euro 1.000.000,00: **ESENTE**]

B) ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO
AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA
COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO: **6%**
[Nessuna franchigia]

C) ALTRI SOGGETTI : **8%**
[Nessuna franchigia]

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Tassazione normale

IPOTECARIA: **2%**
CATASTALE: **1%**

“Prima casa” *

IPOTECARIA: **fissa**
CATASTALE : **fissa**

* Per successioni e donazioni:
Art. 69 commi 3 e 4 legge 21 novembre 2000 n. 342

Nota (4)

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

A) CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA: 4%

[Per valore complessivo netto per ciascun beneficiario inferiore o pari a Euro 1.000.000,00: **ESENTE**]*

B) FRATELLI E SORELLE: 6%

[Per valore complessivo netto per ciascun beneficiario inferiore o pari a Euro 100.000,00: **ESENTE**]*

**C) ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO
AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA
COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO: 6%**

[Nessuna franchigia]*

D) ALTRI SOGGETTI : 8%

[Nessuna franchigia]*

* Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l' imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l' ammontare di 1.500.000 euro.

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Tassazione normale

IPOTECARIA: 2%

CATASTALE: 1%

“Prima casa” (* *)

IPOTECARIA: fissa

CATASTALE : fissa

(**) Per successioni e donazioni:
art. 69 commi 3 e 4 legge 21 novembre 2000 n. 342.

Nota (5)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Art. 31 dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 (T.U. Imposta sulle successioni e donazioni)

- ° -

Art. 31 dlgs 31 ottobre 1990 n. 346

Termine per la presentazione della dichiarazione.

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione.

Norma attualmente in vigore.

EVOLUZIONE DELLA DISPOSIZIONE

Art. 31 dlgs 31 ottobre 1990 n. 346

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **sei mesi** dalla data di apertura della successione.

In vigore dal 1 gennaio 1991 al 25 novembre 2003

Art. 39 comma 14-sexies del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 modifica l' art. 31 del dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 come segue:

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione.

In vigore dal 26 novembre 2003 (***)

LE ULTIME MODIFICHE 2006

1) Art. 6 d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) dispone:

(...)

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

c) all' articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall' articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346."

Pertanto:

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione.

Le disposizioni entrano in vigore il 3 ottobre 2006 giorno della pubblicazione del D.L. nella G.U.

2) I commi da 47 a 53 dell' art. 2 della legge 24 novembre 2006 n. 286 di conversione del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262:

istituiscono l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Pertanto:

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **sei mesi** dalla data di apertura della successione.

Le nuove disposizioni si applicano, relativamente alle successioni, con effetto retroattivo dal 3 ottobre 2006 e, per quanto riguarda donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito e vincoli di destinazione, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 29 novembre 2006.

3) Comma 78 dell' art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) dispone:

Al Testo unico delle disposizioni concernenti l' imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

c) all' articolo 31 comma 1 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

Pertanto:

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione.

Le disposizioni si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006.

(***) La disposizione non contenuta nel testo originario del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 entrato in vigore il 2 ottobre 2003, fu introdotta dalla legge di conversione entrata in vigore il 26 novembre 2003. (**Sul tema Studio CNN 105/2003/T**)

Secondo la Circolare Agenzia Entrate 21/06/2004 n. 28:

"(...)La modifica normativa riguarda tutte le successioni che si sono aperte a partire dal 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326 del 2003, di conversione del decreto legge n. 269 del 2003 (art. 1, c. 2), mentre non riguarda le successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto prima della stessa data.

Con riferimento alle successioni che si sono aperte prima del 26 novembre 2003, per le quali il termine di sei mesi per la presentazione della dichiarazione non fosse ancora scaduto al 26 novembre 2003, opera il nuovo termine di dodici mesi, conformemente al principio, ormai consolidato in giurisprudenza e nella prassi amministrativa, secondo cui l'intervento di una norma fiscale di carattere procedimentale esplica la sua efficacia sulle situazioni giuridiche ancora pendenti, vale a dire sui rapporti giuridici non ancora esauriti. Ad esempio, per una successione che si sia aperta in data 1 luglio 2003, il termine di presentazione della relativa dichiarazione, gia' in scadenza il 31 dicembre 2003, deve intendersi prorogato - per effetto dell'articolo 39 in esame - al 30 giugno 2004".

MAGGIO 2007

RAFFAELE TRABACE

Notaio in Cinisello Balsamo

